



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 26 DEL 12-11-2024

Oggetto: Adeguamento regolamento del gruppo comunale di volontari di protezione civile allo schema tipo approvato con DGR n. 400 del 27/03/2023

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 21:25, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Vincenzi Elio	P	Achilli Matteo	P
Enei Maria Cristina	P	Vita Maria Romina	P
Giacomozzi Giorgia	P	Ruggeri Massimiliano	P
Piozzi Gabrio	P	Patrizi Laura	P
Scorolli Andrea	P	Minicucci Marco	P
Cognigni Riccardo	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 11
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE LUCIANI SILVIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente Vincenzi Elio in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Su richiesta del Sig. Trapè Alfonsino, volontario del Gruppo comunale di Protezione Civile presente alla seduta pubblica, con votazione unanime, si procede con l'inversione di due punti all'ordine del giorno procedendo con la discussione del punto n. 3 prima del n. 2;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile dell'UTC;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con n. 11 voti unanimi favorevoli resi in forma palese, per alzata di mano, dai n.11 consiglieri presenti e n. 11 votanti, accertati e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, composto da n. 17 articoli, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Gruppo Comunale di Protezione Civile è già iscritto nell'elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Marche;

Di dare ancora atto che il regolamento di cui sopra entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

Di abrogare il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Monte Vidon Corrado approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.10.2013;

Di pubblicare il regolamento in oggetto sul sito web istituzionale del Comune di Monte Vidon Corrado – sezione “Amministrazione trasparente”;

Di dare atto altresì che il Responsabile del Servizio Protezione Civile, il sindaco Elio Vincenzi provvederà ad inoltrare il presente atto, ad esecutività sopravvenuta, unitamente alla copia del Regolamento, alla Regione Marche – Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile;

Inoltre con successivi voti favorevoli unanimi resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'articolo. 134 - comma 4^ - del

D.L.vo 18/8/2000 n. 267 rilevata l'urgenza che il presente atto rivesta al fine di dare attuazione a quanto previsto.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MOTIVAZIONE

VISTI:

- Il Decreto legislativo n. 112/1998 all'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 6, attribuisce la possibilità ai Comuni di utilizzare il volontariato di protezione civile sulla base di indirizzi e criteri nazionali e regionali.
- Il decreto legislativo n. 1/2018 all'articolo 33, comma 1, stabilisce che, per operare nel settore della protezione civile, le Organizzazioni di Volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore possono essere iscritti, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale terzo Settore (RUNTS)
- L'articolo 45 del D.Lgs n. 117/2017 annovera la protezione civile tra le attività di interesse generale dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117/2017, e, di conseguenza, le Organizzazioni sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i Gruppi Comunali di volontariato di protezione civile, al fine di essere inquadrati nel Servizio nazionale della protezione civile, devono essere iscritti negli Albi/Elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome, e che con DGR n. 1628 del 26.11.2012 la Regione Marche ha disposto l'iscrizione dei Gruppi Comunali, intercomunali e le Associazioni della protezione civile costituiti sul territorio all'Albo/Elenco territoriale della Regione Marche;
- il Codice del terzo settore d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione in modo organico della disciplina vigente in materia di Enti del terzo settore ed in particolare gli articoli 4 - 5 e 17, hanno disciplinato l'inserimento dei Gruppi Comunali di protezione civile nel RUNTS, quali enti del terzo settore in forma specifica;
- il Codice della protezione civile al comma 1 dell'art. 35 dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione dei gruppi di volontariato, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio Comunale, sulla base di uno schema-tipo di regolamento i cui elementi fondamentali sono stati approvati con Direttiva nazionale;
- la Direttiva del 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata su G.U. del 03.03.2023 n.53, ha approvato uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione dei gruppi comunali di volontariato della protezione civile;
- con DGR n. 400 del 27/03/2023 è stata deliberata l'approvazione dello schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione dei Gruppi Comunali di volontariato di protezione civile, già approvato a livello nazionale con

direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale Protezione Civile del 22 dicembre 2022;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 e n. 24 del 27/03/2000 con la quale si è costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Monte Vidon Corrado;

VISTO il Decreto n. 143/SPC/1.1 del 30 maggio 2000 del Servizio Protezione Civile della Regione Marche con la quale il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Monte Vidon Corrado è stato iscritto nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTO il Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, approvato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.10.2013;

DATO ATTO che il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monte Vidon Corrado risulta regolarmente iscritto all'albo/Elenco territoriale e, nel rispetto del D.lgs. 117/2017 transitato al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);

DATO ATTO che, in considerazione delle mutate esigenze in relazione all'evolversi delle funzioni e del ruolo del Gruppo Comunale in oggetto, si rende necessario approvare un nuovo regolamento, adeguandolo anche alla normativa sopraggiunta in materia, in particolare al d. lgs. N. 1/2018 – Codice della protezione civile, nonché alla nuova Direttiva ex art. 15 del Codice stesso, che introduce lo schema-tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione dei Gruppi comunali di volontariato di protezione civile;

VISTO lo schema di regolamento, composto da n. 17 articoli, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che tale schema è stato condiviso con il Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile;

Sulla base di quanto prima esposto;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, composto da n. 17 articoli, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Gruppo Comunale di Protezione Civile è già iscritto nell'elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Marche;

Di dare ancora atto che il regolamento di cui sopra entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

Di abrogare il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Monte Vidon Corrado approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.10.2013;

Di pubblicare il regolamento in oggetto sul sito web istituzionale del Comune di Monte Vidon Corrado – sezione “Amministrazione trasparente”;

Di dare atto altresì che il Responsabile del Servizio Protezione Civile, il sindaco Elio Vincenzi provvederà ad inoltrare il presente atto, ad esecutività sopravvenuta, unitamente alla copia del Regolamento, alla Regione Marche – Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile e sede operativa

1. Presso il comune di Monte Vidon Corrado è costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi.
2. La sede legale e operativa del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile è individuata nel Palazzo comunale sito in Piazza Osvaldo Licini n. 7.
3. La sede operativa alternativa del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile è individuata nell'immobile sito in Via Vallemarina – piazzale antistante ex-mattatoio.
4. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
5. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".
6. L'iscrizione del GCVPC nell'albo/elenco territoriale della Regione Marche comporta l'inserimento dei dati del gruppo e dei suoi appartenenti nella banca dati MGO (ex Voloweb). Non potranno essere inseriti nel sistema le persone che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. Il Sindaco, in qualità di autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 1/2018 – Codice della protezione civile – e degli artt. 11 e 19 della legge regionale n. 7/2003, è il responsabile unico del Gruppo ed è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.
3. Il Sindaco, in qualità di autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018 – Codice della protezione civile – e degli artt. 11 e 19 della legge regionale n. 7/2003, è il responsabile unico del Gruppo ed è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
 - 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
 - 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
 - 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.
- Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco ne darà comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

7) Il Comune riconosce la funzione del volontario come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di Protezione Civile ed individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Art. 6 - Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei;
- Copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

5) Solo i volontari di protezione civili, regolarmente inseriti nella banca dati regionale MGO (ex Voloweb) potranno operare legittimamente nelle attività informative, formative, addestrative e di emergenza.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune e l'aggiornamento e/o l'inserimento dei dati relativi al gruppo stesso e dei singoli volontari nella banca dati regionale denominata MGO (ex Voloweb).
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente. La carica del coordinatore decade 30 giorni dopo la scadenza del mandato del Sindaco, tranne nel caso di dimissioni dello stesso.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 11) Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile nel rispetto dell'autonomia degli Enti Locali.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti: -
a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio
EMANUELE MARIANI



PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONT.LE**

Data: 18-10-2024

Il Responsabile del servizio
Elio Vincenzi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Elio Vincenzi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA LUCIANI



NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 488

Ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Vincenzi Elio attesta che dal 25-11-24 al 20-12-24 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Li, 25-11-2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Vincenzi Elio



Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-11-2024 in quanto:

[x] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

[] per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 25-11-2024

IL RESPONSABILE
Elio Vincenzi

